

AL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
RICORSO EX ART. 205 DEL CODICE DELLA STRADA

Il sottoscritto (

_____), dove elegge domicilio ai fini del presente ricorso

PREMESSO

che in data 11.5.2007 gli sono state notificate le ingiunzioni 22.2.2007 n. 17127/2006, 17128/2006 e 17204/2006 con le quali il Prefetto di Bologna ha respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso n. 3 verbali della Polizia Municipale di Bologna n. 1121080-51, 1129586-21 e 1120587-43 elevati il 20.10.2005 per violazione dell'art. 7 comma 1 lettera A e comma 13 del Codice Stradale;

con il presente atto propone opposizione ex art. 205 del Codice Stradale e 22 della legge n. 689/1981 (la possibilità di proporre un unico ricorso è ammessa da Cass. 25.5.1995 n. 5731, secondo cui "*Avverso più ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative per violazioni della stessa disposizione di legge è **ammissibile la proposizione di un'unica opposizione da parte dell'ingiunto**, fermo restando il potere del giudice del merito di valutare se ricorrano in concreto gli estremi della continuazione, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689*"), in quanto le citate ingiunzioni sono illegittime per i seguenti

MOTIVI

1) Accoglimento tacito del ricorso.

A norma dell'art. 204 comma 1 del Codice Stradale "*Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, **entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore**, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata*".

Ebbene, il successivo comma 1 bis prevede che "*I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo **sono perentori** e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. **Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto***".

Poiché dalle stesse ingiunzioni risulta che la "*ricezione del ricorso da parte dell'organo accertatore*" risale al 6 e 7.10.2006, appare evidente come alla data di emissione delle ingiunzioni (22.2.2007) fosse decorso **un termine di 128 giorni**, superiore a quello previsto dalla norma.

Come ha precisato la Suprema Corte al riguardo "*In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso il verbale di accertamento dell'infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, questi - salvo che non ritenga di pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti - **deve emettere l'ordinanza - ingiunzione entro il termine previsto dall'art. 204, cod. strada** (nella specie, di sessanta giorni, nel testo anteriore alla modifica ex art. 18, legge 24*

novembre 2000, n. 340), **che decorre dalla data in cui egli ha ricevuto in trasmissione, dall'ufficio o dal comando accertatore, gli atti previsti dall'art. 203, comma secondo, cod. strada, e ciò anche se il ricorso sia stato presentato direttamente al suo ufficio, anziché, come stabilisce l'art. 203, comma secondo, cod. strada, all'ufficio o al comando al quale appartiene l'organo accertatore**" (Cass. 20.12.2002 n. 18150; 13.5.2005 n. 10038).

Pertanto, poiché si era formato il silenzio-accoglimento, il Prefetto non poteva emettere le ingiunzioni.

2) Illegittimità per omessa audizione.

A norma del citato art. 204 comma 1 il Prefetto deve sentire *"gli interessati che ne abbiano fatta richiesta"*.

Nonostante ne avesse fatto espressa richiesta nel ricorso, il ricorrente non è stato chiamato.

Da ciò deriva la illegittimità delle ingiunzioni.

In tali casi la Suprema Corte ha infatti precisato che *"In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente a ricevere il rapporto, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, e questa violazione rende illegittima l'ordinanza ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso"* (Cass. 21.7.2004 n. 13505; 8.2.2006 n. 2817).

3) Illegittimità delle ingiunzioni del merito.

Nel ricorso al Prefetto si era evidenziata la illegittimità dei verbali per essere stati notificati oltre il termine di 150 giorni previsto dall'art. 201 comma 1 del Codice Stradale.

Al riguardo l'ingiunzione tace del tutto. Il motivo si ripropone in questa sede e non potrà che essere accolto, in quanto come ha precisato la Suprema Corte *"A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del primo comma del l'art. 201 del vigente codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, (Corte Cost. n. 198 del 1996) nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile (o comunque, dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all'identificazione), il termine per la notificazione degli estremi della violazione decorre dalla medesima data dell'accertamento della violazione e, solo nel caso di tardiva trascrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, dal momento in cui risultino espletate le formalità di annotazione del trasferimento stesso"* (Cass. 12.9.2000 n. 12023).

4) In subordine: violazione dell'art. 198 del Codice Stradale.

Nel ricorso al Prefetto si era evidenziato che le tre infrazioni contestate erano state rilevate a circa un minuto l'una dall'altra per cui la violazione avrebbe dovuto essere considerata unica.

Al riguardo le ingiunzioni si limitano ad affermare che nell'ambito delle zone pedonali e ZTL "*il trasgressore soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione*" a norma dell'art. 198 comma 2 del codice stradale.

Il Prefetto non ha considerato però che nella fattispecie si contestava l'esistenza stessa delle tre violazioni. In sostanza il ricorrente era stato fotografato e sanzionato per tre volte nel corso dell'unico ingresso nella zona vietata.

Ne consegue che quantomeno la richiesta della riduzione delle sanzioni nella misura di una sola doveva essere accolta. Per questi motivi

CHIEDE

che il signor Giudice di Pace accolga il presente ricorso e per l'effetto annulli le ingiunzioni opposte con condanna del Prefetto alle spese sostenute da liquidarsi in via equitativa.

In subordine chiede la riduzione delle sanzioni ad un importo unico ed al minimo di legge.

Il presente ricorso viene proposto a mezzo posta in forza di quanto disposto nella sentenza 18.3.2004 n. 98 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione*" (la legge n. 689/81 è richiamata come applicabile alla fattispecie dall'art. 194 del Codice Stradale, in forza del quale "*In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo*").

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Onde evitare il grave danno derivante dal pagamento della complessiva somma di € 484,32 (il sottoscritto è lavoratore dipendente con reddito non elevato) si chiede che il Signor Giudice disponga **la sospensione delle ingiunzioni opposte** fino alla pronuncia della sentenza.

Si allega:

n. 3 ingiunzioni;

n. 1 copia ricorso al Prefetto.

Monte Porzio Catone, 5 giugno 2007